

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1958

Modalità per la nomina del vice direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni dell'Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prevedono che il Vice Direttore generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, debba essere scelto esclusivamente tra i Direttori centrali dell'Amministrazione stessa.

La norma ha carattere eccessivamente limitativo in quanto, a differenza di quanto avviene per le nomine similari, impone la scelta tra un numero troppo ristretto di funzionari e, cioè, tra i soli sei Direttori centrali dell'Amministrazione.

La necessità della sua modifica nel senso cioè che la scelta del Vice Direttore gene-

rale possa farsi tra un numero maggiore di funzionari, almeno tra quelli che rivestono la qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale o equiparate, è di indubbia evidenza in quanto può benissimo darsi che fra ottimi Direttori centrali nel senso di funzionari competenti specificatamente nella specifica branca loro affidata, non vi sia da scegliere nessun buon coordinatore ed organizzatore, mentre un tale elemento potrebbe trovarsi tra i funzionari della qualifica inferiore e, cioè, tra gli Ispettori generali tecnici e amministrativi e tra i Direttori di stabilimento di 1ª classe.

In questi termini si è provveduto a redigere la disposizione di cui all'articolo unico dell'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Il vice direttore generale è scelto tra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale tecnico o amministrativo e di direttore di stabilimento di 1^a classe ed è nominato con le stesse modalità di cui al primo comma ».